

EUTEKNE

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI

21/02/2020

Circolari per la clientela

**Certificazione Unica 2020 -
Invio all'Agenzia delle Entrate
e consegna al contribuente**

1 PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2020 n. 8932, ha approvato i modelli di "Certificazione Unica 2020" (CU 2020), relativi all'anno 2019, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:

- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2020 (in quanto il 7.3.2020 cade di sabato), utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2020);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 31.3.2020, utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

Con l'art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 (31 ottobre).

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla "Certificazione Unica 2020".

2 AMBITO APPLICATIVO DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA 2020"

La "Certificazione Unica 2020" riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2019;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2019, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2019 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ("locazioni brevi"), di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2019;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.

2.1 REDDITI ESENTI

La Certificazione Unica 2020 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2019 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

2.2 COMPENSI EROGATI AI "CONTRIBUENTI MINIMI" E AI "CONTRIBUENTI FORFETTARI"

La Certificazione Unica 2020 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei compensi corrisposti nel 2019 alle persone fisiche che:

- applicano il regime agevolato relativo:
 - ai c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
 - oppure ai "contribuenti forfettari" (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

2.3 REDDITI EROGATI DAI "CONTRIBUENTI FORFETTARI" EX L. 190/2014

2.3.1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfetario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall'1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall'art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

Tali soggetti diventano quindi obbligati a utilizzare la Certificazione Unica anche ai fini fiscali e non solo più ai fini previdenziali (interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017).

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2019, i "contribuenti forfettari" devono quindi compilare la Certificazione Unica 2020, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

2.3.2 Altri redditi

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfetario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Se tali ritenute rientrano nell'ambito applicativo della Certificazione Unica, il "contribuente forfetario" deve quindi compilare la Certificazione Unica 2020, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

2.4 DATORI DI LAVORO NON SOSTITUTI D'IMPOSTA

La Certificazione Unica 2020 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta e che erano tenuti:

- alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il modello CUD;
- ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.

Si ricorda che non sono sostituti d'imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini contributivi, ad esempio:

- le Ambasciate;
- gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO);
- lo Stato Città del Vaticano;
- le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi non convenzionati, ai sensi del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398.

.....

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2020 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.

2.5 CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI, DEI CAPITAL GAIN E DEGLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE

La Certificazione Unica 2020 non riguarda invece la certificazione:

- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663; le relative istruzioni sono state aggiornate il 15.1.2020);
- dei *capital gain*, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, che deve contenere:
 - le generalità e il codice fiscale del contribuente;
 - la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;
 - la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione;
 - gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l'ammontare:
 - delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
 - delle ritenute operate.

3 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2020” ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d'imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- all'Agenzia delle Entrate;
- in via telematica:
 - direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
 - oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020, il sostituto d'imposta deve utilizzare il modello “ordinario”:

- che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al contribuente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2020);
- da compilare secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2020 è infatti costituito:

- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;

.....

- dati assicurativi INAIL;
- annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.

Nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi al contribuente

Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato il codice della “categoria particolare”, secondo quanto previsto nella “Tabella F” posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2020, che viene di seguito riportata.

TABELLA F - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all’art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 50, comma 1, lett. g), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d’anno
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T4	Corte Costituzionale categoria ad esaurimento
F	Graduati e truppa	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del Tuir)
G	Sottufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
H	Ufficiali	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir)
K	Magistrati	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del Tuir)
L	Dipendenti all’estero	Z	Eredi
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir)	Z2	Ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi)
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir)	Z3	Soci di cooperative artigiane
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir)		
Q	Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir)		
S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir)		

3.1 DATI FISCALI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2020 devono essere indicati:

- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2019;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2019 (modelli 730/2019), sia in relazione al dichiarante che al coniuge (in caso di modello 730/2019 congiunto);
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d’imposta;
- i dati relativi al *bonus* di 80,00 euro in busta paga (c.d. “*bonus Renzi*”);
- i dati relativi alla previdenza complementare;

- i dati relativi ai lavoratori “frontalieri”, ai redditi esenti, ai *bonus* e *stock option* soggetti all’addizionale del 10%;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 10%;
- i dati relativi ad operazioni straordinarie;
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l’indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i dati relativi ai rimborsi di alcuni beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “*welfare aziendale*”;
- i dati relativi ad alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 del TUIR, per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale;
- i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia.

3.1.1 Principali novità

Con riferimento alla Certificazione Unica 2020, relativa all’anno 2019, le principali novità riguardano:

- l’utilizzo dei premi di produzione dei dipendenti per sostenere l’onere del riscatto dei periodi “scoperti”; l’art. 20 del DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26) ha infatti previsto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”); per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso; la Certificazione Unica 2020 prevede quindi specifici punti (581 e 601) per indicare le somme utilizzate per il riscatto in sostituzione del premio di risultato;
- l’introduzione dei nuovi punti 631 e 632, al fine di evidenziare la scelta di convertire i premi di risultato in contributi da versare a forme pensionistiche complementari o ad enti o casse aventi fine assistenziale, qualora i premi convertiti vengano versati in anni successivi;
- la sostituzione del punto 479 con il nuovo punto 474, in cui indicare il valore delle eventuali erogazioni e compensi in natura, a prescindere dal loro ammontare (che non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore a 258,23 euro);
- la riduzione IRPEF per il comparto sicurezza e difesa (nuovi punti da 381 a 386, da 515 a 518 e nuova annotazione “BO”); l’art. 45 co. 2 del DLgs. 29.5.2017 n. 95 ha infatti previsto, a favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000,00 euro, una riduzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa;

- la detassazione del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici, introdotta con l'art. 24 del DL 28.1.2019 n. 4, conv. L. 28.3.2019 n. 26 (nuovi punti 912, 913 e 914 e nuova annotazione "CB");
- l'introduzione delle nuove annotazioni "CD" e "CE", relative alla ripresa della riscossione degli importi delle imposte sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria; in particolare devono essere indicati, rispettivamente, gli importi versati dal sostituto d'imposta per conto del lavoratore oppure delle rate ancora da versare al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- l'introduzione della nuova annotazione "CL", relativa alla presenza di importi non trattenuti in sede di assistenza fiscale (modello 730), che il contribuente-sostituito dovrà versare autonomamente;
- in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, le istruzioni alla Certificazione Unica 2020 precisano che il punto 23 (relativo all'ammontare dell'addizionale regionale IRPEF del 2018 trattenuta nel 2019) dovrà essere compilato nelle rispettive Certificazioni Uniche, sia dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto (regole analoghe dovrebbero valere per l'addizionale comunale, da indicare nel successivo punto 25);
- i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d'Italia; l'art. 25-octies co. 4 del DL 23.10.2018 n. 119 (conv. L. 17.12.2018 n. 136) ha infatti sostituito l'art. 188-bis del TUIR, rimodulando la modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia; in particolare è stata prevista una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di 26.000,00 euro. A tal fine è stata prevista un'apposita sezione della Certificazione Unica 2020 per indicare nella prima parte (nuovi punti da 761 a 766) il compenso al lordo della riduzione e nella seconda parte (nuovi punti da 771 a 775) il compenso netto percepito dal contribuente non prodotto a Campione d'Italia, specificando nella nuova annotazione "CA" l'agevolazione riconosciuta.

Si segnala inoltre che nella Certificazione Unica 2020:

- non deve più essere indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta (vecchio punto 464);
- non sono più contenute le indicazioni relative alla quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), il c.d. "TFR in busta paga", in quanto la sua applicazione è cessata con il periodo di paga scaduto il 30.6.2018.

Modifiche al regime degli "impatriati"

In merito al regime degli "impatriati" di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, l'art. 5 co. 1 - 2 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019), in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, ha stabilito che i redditi di lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, misura ulteriormente ridotta al 10% per coloro che trasferiscono la residenza nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi.

Inoltre, è stato stabilito che i redditi degli sportivi professionisti sono imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare (non si applica la riduzione al 10%).

Successivamente, l'art. 13-ter del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), sostituendo il co. 2 dell'art. 5 del DL 34/2019, ha disposto che le nuove misure dell'agevolazione (imponibilità generale al 30% o 10% invece del 50%) si applichino a partire dal periodo d'imposta 2019, in relazione ai soggetti

che a decorrere dal 30.4.2019 trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.

Al fine della compilazione della sezione della Certificazione Unica 2020 "Altri dati" - "Redditi esenti" (punti 464 e 465), sono stati quindi istituiti i nuovi codici "9", "10" e "11" che individuano, rispettivamente, i redditi che possono beneficiare dell'esenzione del 70%, del 90% o del 50% (per gli sportivi professionisti).

Qualora il sostituto d'imposta non abbia applicato l'abbattimento dell'imponibile in base alla suddette percentuali, deve indicare nelle annotazioni, utilizzando rispettivamente i nuovi codici "CQ", "CR" e "CS", l'ammontare di tali somme per consentire al lavoratore di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

L'applicazione dell'"anticipazione" di cui al suddetto art. 13-ter del DL 124/2019 è però subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplini l'accesso alle prestazioni dell'apposito "Fondo Controesodo", non ancora emanato.

Pertanto, qualora tale DM non intervenga in tempo utile per l'effettuazione del conguaglio 2019 entro il 28.2.2020, le nuove indicazioni previste dalla Certificazione Unica 2020 non sono applicabili e il sostituto d'imposta deve riconoscere l'esenzione del 50%, come per i lavoratori rientrati in Italia entro il 29.4.2019, indicando il codice "5" nel punto 464 e nel successivo punto 465 l'importo del 50% che non ha concorso a formare il reddito imponibile.

3.1.2 Compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane

Si ricorda che l'art. 1 co. 114 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto l'inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma. Tale qualificazione fiscale non influisce però sul relativo regime previdenziale.

In relazione a tali compensi è necessario anche indicare, nella sezione dati anagrafici relativi al percettore delle somme, il codice "Z3", rilevabile dalla tabella F sopra riportata.

3.2 DATI CONTRIBUTIVI INPS

In questa parte del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2020 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta all'INPS, suddivisi tra:

- lavoratori subordinati del settore privato;
- dipendenti pubblici (gestioni ex INPDAP);
- collaboratori coordinati e continuativi, altri lavoratori "parasubordinati" e lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

Lavoratori agricoli

La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

L'obbligo di certificazione viene infatti assolto dall'INPS, in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

3.3 DATI CONTRIBUTIVI DI ENTI DIVERSI DALL'INPS

Nella sezione "Altri Enti" del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2020 devono essere indicati i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dall'INPS (es. Casse di previdenza e assistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, veterinari e giornalisti).

3.4 DATI ASSICURATIVI INAIL

Nella Certificazione Unica 2020 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.

In particolare, il punto 71 ("Qualifica") deve essere compilato nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

3.5 DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVIGIONI E AI REDDITI DIVERSI

Nella parte del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- i redditi erogati da altri soggetti;
- i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

3.6 DATI RELATIVI ALLE "LOCAZIONI BREVI"

Nel modello "ordinario" della Certificazione Unica 2020 è inoltre presente il prospetto per indicare i dati dei contratti di "locazione breve" e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.

L'art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, sti-

pulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L'obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai suddetti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

Nel prospetto devono essere indicati:

- i dati relativi all'indirizzo dell'immobile;
- la durata del contratto nell'anno di riferimento;
- l'importo del corrispettivo;
- la ritenuta operata.

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l'apposita casella.

Comunicazione in forma aggregata

I dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell'apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l'esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

3.7 TERMINE DI TRASMISSIONE

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 deve avvenire entro il 9.3.2020 (in quanto il 7.3.2020 cade di sabato).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Con l'art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stata data "veste normativa" alla possibilità di differire l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

- non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 15 aprile;
- entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770;
- a regime.

Tale possibilità, infatti, era già stata prevista dall'Agenzia delle Entrate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ma solo nell'ambito di proprie circolari.

Potranno quindi essere trasmesse entro il 2.11.2020 (termine per la presentazione del modello 770/2020, considerando che il 31.10.2020 cade di sabato) le Certificazioni Uniche 2020 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai "contribuenti forfetari" (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.

Devono invece essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, entro l'ordinaria scadenza del 9.3.2020, le Certificazioni Uniche 2020 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- le "locazioni brevi".

Differimento del termine dal 2021

Si segnala che, a decorrere dal 2021, quindi con effetto dalle Certificazioni Uniche 2021 (relative al 2020), il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate sarà differito dal 7 al 16 marzo (art. 16-*bis* co. 2 e 5 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019).

Rimane invece ferma la scadenza del 31 ottobre per le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata.

3.8 MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

Il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli "ordinari" delle Certificazioni Uniche 2020:

- in via telematica;
- direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. "impegno cumulativo" all'invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell'art. 3 co. 6-*bis* del DPR 322/98, inserito dall'art. 4-*ter* del DL 34/2019 conv. L. 58/2019);
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Nell'ambito del flusso telematico (c.d. "fornitura") è possibile:

- da parte dello stesso sostituto d'imposta, inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti e lavoratori autonomi;
- da parte dell'intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d'imposta.

3.8.1 Suddivisione del flusso telematico

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all'eventuale quadro CT:

- le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

3.8.2 Tipologie di invii telematici

Gli invii possono essere:

.....

- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
- sostitutivi, con i quali si opera la sostituzione di una certificazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una certificazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.

Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento

Qualora il sostituto d'imposta o l'intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all'annullamento di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell'intera comunicazione.

3.8.3 Software

Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito *software*.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il *software* di controllo della Certificazione Unica 2020, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

3.8.4 Ricevuta di presentazione

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate:

- attestante l'avvenuto ricevimento dei dati;
- rilasciata per via telematica all'utente che ha effettuato l'invio.

3.9 COMUNICAZIONE DELLA "SEDE TELEMATICA" PER LA RICEZIONE DEI DATI DEI CONGUAGLI DEI MODELLI 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2020, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate anche la "sede telematica" (propria o di un intermediario incaricato):

- per la ricezione dall'Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
- compilando il "quadro CT" del modello "ordinario".

Il "quadro CT" deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.

Deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO" (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell'anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il "quadro CT" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

Comunicazione delle variazioni

In ogni caso, il modello "CSO" deve essere utilizzato per comunicare le successive variazioni, ad esempio la variazione della sede Entratel, l'indicazione dell'intermediario o la modifica dello stesso (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51 e circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4).

3.10 REGIME SANZIONATORIO

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla pre-compilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

3.10.1 Ambito applicativo

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della pre-compilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni).

3.10.2 Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

A tali fini, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria del 7 marzo, anche se il termine, cadendo di sabato, slitta a lunedì 9 marzo.

Pertanto, per evitare l'applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 12.3.2020 (5 giorni dal 7.3.2020, anche se opera lo slittamento al 9.3.2020).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

A seguito dell'intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, deve ancora essere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.

Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza "ordinaria" del 7 marzo.

3.10.3 Scarto dei file

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2020 n. 8932 e le istruzioni alla Certificazione Unica 2020 stabiliscono inoltre che, nel caso di:

- scarto dell'intero file contenente le Certificazioni Uniche 2020, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto;
- scarto di singole Certificazioni Uniche 2020, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

.....

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Da un punto di vista letterale, le suddette disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2020 n. 8932 sono riferite solo alla scadenza "ordinaria" del 7 marzo, anche se lo stesso provvedimento evidenzia che, a seguito dell'intervento della L. 205/2017, le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre).

Sul punto è quindi necessario un chiarimento ufficiale.

3.10.4 Ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate appare tuttavia discutibile, in quanto l'esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.

4 CONSEGNA DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA 2020" AL CONTRIBUENTE-SOSTITUITO

Il sostituto d'imposta deve:

- compilare il modello "sintetico" di Certificazione Unica 2020, secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla al contribuente-sostituto, unitamente alle relative informazioni approvate dall'Agenzia delle Entrate (le istruzioni alla Certificazione Unica 2020 non prevedono più il rilascio in duplice copia).

Il modello "sintetico" di Certificazione Unica 2020, da rilasciare al contribuente-sostituto, è costituito:

- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituto (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle "locazioni brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017;
- dalla scheda (non presente nel modello "ordinario") per la scelta della destinazione:
 - dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
 - del 5 per mille dell'IRPEF per il sostegno del settore *no profit*, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, degli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;

- del 2 per mille dell'IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2020 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di "locazioni brevi", il sostituto d'imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

4.1 DATI FISCALI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2020 devono essere indicati:

- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2019;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- gli acconti 2019 versati a seguito della presentazione del modello 730/2019, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2019, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d'imposta;
- i dati relativi al *bonus* di 80,00 euro in busta paga (c.d. "*bonus* Renzi");
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai lavoratori "frontalieri" e ai redditi esenti;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.); deve essere indicata anche l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell'impresa, soggette all'imposta sostitutiva del 10%;
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l'indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per "coniuge" si intende anche ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i dati relativi ai rimborsi di beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 2 del TUIR, nell'ambito del c.d. "*welfare* aziendale";
- i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d'Italia.

4.2 DATI CONTRIBUTIVI INPS ED ALTRI ENTI E DATI ASSICURATIVI INAIL

La parte del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2020 riguardante i dati relativi alla contribuzione dovuta all'INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello "ordinario" (si vedano i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).

4.3 DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVIGIONI E AI REDDITI DIVERSI

Nella parte del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi di lavoro autonomo,

alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al modello “ordinario”:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all'indicazione:

- delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti;
- dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.

4.4 DATI RELATIVI ALLE “LOCAZIONI BREVI”

Nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2020 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, con un contenuto identico al modello “ordinario”.

4.5 SOTTOSCRIZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il sostituto d'imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2020 anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

4.6 TERMINE DI CONSEGNA

I sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2020 entro il 31.3.2020.

Anticipazione del termine dal 2021

Si segnala che, a decorrere dal 2021, quindi con effetto dalle Certificazioni Uniche 2021 (relative al 2020), il termine per la consegna al contribuente-sostituito sarà anticipato dal 31 al 16 marzo (art. 16-*bis* co. 2 e 5 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), venendo quindi a coincidere con quello previsto per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

4.7 MODALITÀ DI CONSEGNA

I sostituti d'imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2020 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

.....

4.8 RILASCIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL 2019

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2019, prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2020, ad esempio la Certificazione Unica 2019 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:

- la nuova Certificazione Unica 2020, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 31.3.2020.

4.9 RILASCIO DI UNA CERTIFICAZIONE DIVERSA DOPO LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui il sostituto d'imposta rilasci una Certificazione Unica 2020 diversa da quella trasmessa all'Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà:

- verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

4.10 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL 2020

La Certificazione Unica 2020, relativa al 2019, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2020, fino all'approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso, i riferimenti agli anni 2019 e 2020 contenuti nella Certificazione Unica 2020 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2020, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.

4.11 SANZIONI IN CASO DI OMESSA, INFEDELE O TARDIVA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d'imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l'attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile.